

**Regione Basilicata – Deliberazione della Giunta Regionale
del 16 settembre 2008, n. 1451**

**Art. 10, comma 1, lettera “m” legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 - Istituzione e disciplina
dell’Osservatorio delle Politiche Sociali.**

Pubblicata nel B.U. Basilicata 1 ottobre 2008, n. 46.

La Giunta Regionale

VISTA la *L.R. n. 12/1996* e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA la *Delib.G.R. n. 11/1998* con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la *Delib.G.R. n. 1148/2005* e la *Delib.G.R. n. 1380/2005* relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la *Delib.G.R. n. 2017/2005* con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la *legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4* che all’art. 18 prevede la costituzione dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali;

VISTA la *legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4* che all’art. 10 comma 1, lettera “m” prescrive che la Giunta Regionale istituisca e disciplini detto Osservatorio;

VISTA la *legge regionale 19 gennaio 2005, n. 3* che al comma 4 dell’art. 2 prescrive che la disciplina dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali sia adottata previa consultazione delle rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di volontariato;

DATO ATTO che in fase di elaborazione della proposta sono state consultate le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di volontariato per il tramite della Presidenza dell’Assemblea Regionale del Volontariato;

VISTO il documento denominato “Costituzione e disciplina dell’Osservatorio delle Politiche Sociali” che si allega alla presente (allegato “A”) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ premesso e con votazione unanime;

Delibera

- 1) Approvare il documento denominato “Costituzione e disciplina dell’Osservatorio delle Politiche Sociali” che si allega alla presente (allegato “A”) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare mandato all’Ufficio regionale competente di attuare tutte le azioni conseguenti.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato A

Costituzione e disciplina dell'Osservatorio delle Politiche Sociali

Premessa

L'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali nasce in attuazione della *L. 328/2000* e della *legge regionale n. 3/2005* e della *legge regionale n. 4/2007*, nonché dalla previsione del Piano Regionale socio-assistenziale 2000/2002, vigente. È uno degli strumenti di analisi del sistema complessivo del welfare definito dall'*art. 3 della L.R. 4/2007*.

Per dare piena e concreta attuazione al coordinamento programmatico delle politiche della salute e del benessere, dell'ambiente, della formazione e della scuola, della casa, del lavoro, della cultura e del tempo libero al punto 2 dell'*art. 10* della citata legge, l'Osservatorio si integrerà con gli strumenti di analisi, valutazione e proposta attivi negli altri settori.

Ha principalmente la funzione di monitorare il sistema dei servizi sociali, l'evoluzione della domanda di servizi e l'efficacia degli interventi attuati. Inoltre ha il compito di fornire chiavi di lettura dei fenomeni sociali registrati per supportare le attività di programmazione regionale e locale.

In ottemperanza al punto "m" dell'*art. 10 della L.R. 14 Febbraio 2007 n. 4*, la Giunta Regionale adotta la seguente deliberazione:

L'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali nasce in attuazione. È uno degli strumenti di analisi del sistema complessivo del welfare definito dall'*art. 3 della L.R. n. 4/2007*.

Per dare piena e concreta attuazione al coordinamento programmatico delle politiche della salute e del benessere, dell'ambiente, della formazione e della scuola, della casa, del lavoro, della cultura e del tempo libero al punto 2 dell'*art. 10* della citata legge, l'Osservatorio si integrerà con gli strumenti di analisi, valutazione e proposta attivi negli altri settori. Ha principalmente la funzione di monitorare il sistema dei servizi sociali, l'evoluzione della domanda di servizi e l'efficacia degli interventi attuati, Inoltre ha il compito di fornire chiavi di lettura dei fenomeni sociali registrati per supportare le attività di programmazione regionale e locale. In ottemperanza al punto "m" dell'*art. 10 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4*, la Giunta Regionale adotta la seguente deliberazione:

Articolo 1

Istituzione.

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
2. È istituito presso il "Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità" della Regione Basilicata "L'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali", d'ora in poi denominato "Osservatorio" di cui all'*art. 18 L.R. 14 febbraio 2007 n. 4*.

Articolo 2

La sede.

1. L'Osservatorio ha sede in Potenza in via Vincenzo Verrastro n. 9.

Articolo 3

Le funzioni.

1. L'Osservatorio si occupa di:

- a) la raccolta sistematica dei dati e l'analisi delle dinamiche afferenti alle aree di intervento definite dall'art. 3 comma 2 della legge di cui al precedente art. 1, ovvero sui dati sulle prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza sociale;
- b) la definizione e l'aggiornamento degli elementi costitutivi dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale e sanitaria assicurati sul territorio;
- c) il monitoraggio delle dinamiche professionali ed occupazionali nel comparto sociale regionale;
- d) l'analisi di impatto sociale delle normative e della regolazione amministrativa;
- e) l'elaborazione di indicatori e sistemi di valutazione delle esperienze di implementazione delle prestazioni sociali di cui alla presente legge;
- f) lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca, anche in collaborazione con enti pubblici, università, istituti di ricerca, soggetti di promozione sociale.

2. L'Osservatorio elabora il rapporto triennale di valutazione di cui al punto 4 dell'art. 20 della legge di cui al precedente art. 1.

Articolo 4

La segreteria dell'Osservatorio.

1. La Segreteria dell'Osservatorio è assicurata dall'Ufficio Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari del "*Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità*".

2. Entro il mese di settembre predispone e sottopone al Comitato di Valutazione Sociale il "Piano di lavoro", articolato per annualità, e la relazione annuale, che conterrà anche una valutazione delle attività svolte. Predispone inoltre la bozza di rapporto di valutazione triennale di cui al punto 4 dell'art. 20 della L.R. n. 4/2007.

3. Il "Piano di lavoro" e la relazione annuale approvati dalla Giunta Regionale, sono trasmessi per conoscenza alla "*Consulta regionale permanente per la programmazione sociale e sanitaria*" di cui all'art. 17 della L.R. n. 4/2007 ed alla competente Commissione del Consiglio Regionale.

4. Cura l'attuazione del "Piano di lavoro" approvato dalla Giunta Regionale, oltre che di tutti gli adempimenti necessari per il buon funzionamento del Comitato di Valutazione Sociale.

5. Attiva le collaborazioni con gli uffici di cui al successivo art. 6 punto 4.

Articolo 5

Il Comitato di Valutazione Sociale.

1. Il Comitato Valutazione Sociale di cui al punto 3 dell'*art. 18 della L.R. n. 4/2007* sovrintende alle attività dell'Osservatorio.
 2. È composto da: tre esperti individuati dal Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, da tre esponenti delle organizzazioni sindacali e da tre rappresentanti del Forum Regionale del Terzo Settore.
 3. Il Comitato di Valutazione Sociale ai fini della programmazione del piano di lavoro:
 - a) consulta gli Osservatori delle Province, se costituiti, relativamente alla raccolta di dati conoscitivi e allo svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio per fornire chiavi di lettura dei fenomeni sociali registrati al fine di supportare le attività di programmazione locale e regionale.
 - b) approva la proposta di "Piano di lavoro", articolato per annualità, entro il mese di ottobre. Annualmente, sempre entro il mese di ottobre, sarà predisposta una relazione sui risultati conseguiti e sulle proposte di modifica del piano di lavoro stesso. La relazione annuale conterrà anche una valutazione delle attività svolte. Il "Piano di lavoro" e la relazione annuale nonché il rapporto di valutazione triennale di cui al punto 4 dell'*art. 20 della L.R. n. 4/2007* saranno accompagnati da documenti di valutazione indipendenti redatti dal *N.R.V.V.L.P.*
- Copia dei suddetti documenti sarà trasmessa per conoscenza alla Commissione Regionale Pari Opportunità di cui alla *L.R. n. 27/1991*.
4. il Comitato di Valutazione Sociale approva la proposta del rapporto di valutazione triennale di cui al punto 4 dell'*art. 20 della L.R. n. 4/2007*. Al documento è allegata la valutazione del *N.R.V.V.I.P.*
 5. Il Comitato di Valutazione Sociale si esprime su ogni altra questione sottoposta dal coordinatore.
 6. Per l'organizzazione dei propri lavori ed il suo funzionamento, il Comitato di Valutazione Sociale si dota di un regolamento interno e nomina un coordinatore.

Articolo 6

Funzionamento dell'Osservatorio.

1. Gli strumenti di attuazione del Piano di lavoro sono:
 - 1.1 esperti, anche organizzati in gruppi di lavoro, appositamente contrattualizzati.
 - 1.2 tavoli di lavoro tematici per coinvolgere direttamente le diverse competenze istituzionali e professionali presenti e gli attori sociali - di cui ai punti 1 e 3 dell'*art. 14 della L.R. n. 4/2007* - che possono interagire direttamente e partecipare alle attività dell'Osservatorio. Essi vanno articolati preferibilmente su base provinciale.
 - 1.3 Le attività degli esperti e dei tavoli di lavoro sono istituite, dirette e coordinate dalla segreteria dell'Osservatorio.

1.4 I compensi per gli esperti ed i costi per la gestione dei tavoli di lavoro sono predeterminati nel Piano di lavoro.

1.5 Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione ai tavoli di lavoro ed eventuali rimborsi spese sono a carico delle amministrazioni, degli enti, delle associazioni e delle imprese di provenienza.

2. Le attività di raccolta dati conoscitivi per sostenere l'aggiornamento del Sistema informativo Sociale e delle attività dell'Osservatorio, sono organizzate dalle Province ai sensi dell'*art. 9 della L.R. n. 4/2007*.

3. L'Osservatorio può partecipare ad attività promosse da altre istituzioni, sempre che ciò non comporti aggravii di oneri finanziari per il bilancio regionale. Dette attività, se non previste nel Piano di lavoro, sono proposte dalla segreteria dell'Osservatorio ed approvate dal Comitato di Valutazione Sociale.

4. Collaborano all'Osservatorio gli uffici del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità che si occupano della gestione del sistema informativo sanitario, dell'Osservatorio Epidemiologico e della programmazione sanitaria, gli Uffici del Dipartimento Presidenza della Giunta che si occupano di programmazione e di statistica nonché di quelli del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport che gestiscono i sistemi informativi di settore.

Articolo 7

Finanziamento.

1. Le attività dell'osservatorio sono finanziate con l'istituzione di un apposito capitolo nel Bilancio di previsione della Regione Basilicata.

Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare inferiori alle previsioni del Piano di lavoro approvato dalla Giunta regionale, il piano sarà aggiornato con le modalità di cui agli articoli precedenti entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione stesso.